



COMUNE DI POLISTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N 56

del 29-12-2023

**Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL
D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventitre il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:20, ed in continuazione, in Polistena e nella solita sala delle adunanze Consiliari.

Il Consiglio Comunale, convocato per determinazione del Presidente con avvisi scritti, notificati al domicilio dei singoli Consiglieri come da referto del Messo Comunale in atti, si è riunito, sotto la presidenza del Presidente Borgese Angelo, in adunanza **pubblica** e seduta straordinaria di prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

COGNOME e NOME	P/A	COGNOME e NOME	P/A
Tripodi Michele	P	Franconeri Federica	P
Politano' Giuseppe	P	Dieni Emanuela	P
Cannata' Valeria	P	Scali Maria Catena	P
Racobaldo Fabio	P	Pisano Francesco	P
Napoli Maria Catena	P	Ientile Francesco	P
Nasso Marco	P	Cannata Giancarlo	P
Sorace Domenico	P	Tropepe Rosaria	P
Borgese Angelo	P	De Domenico Letterio	A
Politano' Luigia	P		

Assegnati n. 17 In carica n. 17 (P) Presenti n. 16 (A) Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Tropeano Claudia

Il Presidente, constatato che l'adunanza è legale a termini dell'art. 39 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

* * * * *

Consiglieri presenti/assenti ad inizio trattazione del presente argomento:

Presenti n. 16 : Tripodi Michele; Politano Giuseppe; Cannatà Valeria; Racobaldo Fabio; Napoli Maria Catena; Nasso Marco; Sorace Domenico; Borgese Angelo; Politanò Luigia; Franconeri Federica; Dieni Emanuela, Scali Mariacatena; Pisano Francesco; Ientile Francesco; Cannata Giancarlo; Tropepe Rosaria.

Assenti n. 1: De Domenico Letterio

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto predisposta dal responsabile della ripartizione **Servizi Finanziari**, corredata dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs n. 267/00, di seguito riportata:

* * * * *

“IL RESPONSABILE DELLA RIPARTIZIONE SERVIZI FINANZIARI

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone

formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Polistena con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;*
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;*
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;*

- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Polistena e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento

del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

*VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **allegato A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;*

TENUTO CONTO del parere favorevole espresso, con verbale n. 41 del 21/12/2023, prot. n. 22413 del 21/12/2023, dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

per le motivazioni sopra espresse, propone di

DELIBERARE

- 1. di approvare la ricognizione al 31/12/2022 delle società in cui il Comune di Polistena detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, **allegato A)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*
- 2. di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;*
- 3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;*
- 4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'**Allegato A)**;*
- 5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;*

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante la scadenza prevista per il 31/12/2023."

* * * * *

UDITA la relazione del Sindaco sull'argomento in oggetto che dà lettura della proposta di deliberazione. Si tratta di un adempimento previsto per legge, le società partecipate sono due ma viene presa in considerazione solo la farmacia polistenese s.r.l. in quanto l'altra società è in liquidazione.

La farmacia polistenese è una società partecipata di cui il Comune detiene il 51% ed è in attivo con fatturati e ricavi in aumento rispetto agli anni precedenti. E' un fiore all'occhiello per il Comune. Questo testimonia l'impegno dell'amministrazione comunale nelle scelte effettuate. Ricordo che anni fa quando ho iniziato il mio mandato era sull'orlo del fallimento. Noi ci abbiamo creduto sulla sua ripresa ed oggi è una realtà positiva forse l'unica nella Città Metropolitana di RC.

SENTITI gli interventi di seguito riportati:

Consigliere Cannata: chiede al Sindaco chiarimenti in merito ai costi complessivi sostenuti tra il 2021 ed il 2022 visto che sono aumentati di circa € 500.000,00.

Il Sindaco: sono di investimento sostenuti dalla farmacia per l'acquisto di un nuovo macchinario per la distribuzione dei farmaci, ma nonostante ciò la farmacia produce utili di esercizio.

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/00, allegati all'originale del presente atto;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisore economico-finanziaria, Dott. Francesco Gallo, verbale n. 41 del 21.12.2023, acquisito in pari data con il n. 22413 di prot.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e ritenuta la propria competenza;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con votazione palese espressa ai sensi e nelle forme di legge riportante il seguente esito:

Presenti: **16**

Assenti: **1(De Domenico Letterio)**

Favorevoli: **12**

Contrari: **nessuno**

Astenuti: **4 (Pisano Francesco; Ientile Francesco; Cannata Giancarlo; Tropepe Rosaria)**

DELIBERA

DI APPROVARE e fare propria la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese espressa ai sensi e nelle forme di Legge riportante il seguente esito:

Presenti: **16**

Assenti: **1(De Domenico Letterio)**

Favorevoli: 12

Contrari: **nessuno**

Astenuti: **4 (Pisano Francesco; Ientile Francesco; Cannata Giancarlo; Tropepe Rosaria)**

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente Deliberazione, stante l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs. n°267/2000

* * * * *

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
f.to ANGELO BORGESSE

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to DOTT.SSA CLAUDIA TROPEANO



COMUNE DI POLISTENA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... ..
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*. In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Polistena, con deliberazione di G.C. n. 38 del 30/03/2005, approvava il *"Piano di razionalizzazione società partecipate dal Comune di Polistena - Provvedimenti"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Farmacia Comunale Polistenese S.r.l.	Diretta	Servizio farmaceutico e vendita di medicinali	51	Servizio pubblico di interesse generale teso a garantire il diritto alla salute e allo svolgimento di attività sociale.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azioni di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Liquidazione	Piana Ambiente SpA (In fallimento)	3,34	E' in corso la procedura fallimentare

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "*partecipazioni indirette*" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "*tramite*" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "*tramite*" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "*tramite*" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a

cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, **si rimanda all'allegato "1"** - *Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016* - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 30.09.2017, questo Comune ha provveduto ad attivare le attività/procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. La ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

Riguardo alla società Piana Ambiente, a tutt'oggi non è stata conclusa la procedura fallimentare e non si hanno ulteriori informazioni in ordine allo stato della stessa.

Polistena, li 18/12/2023

Il Responsabile della ripartizione servizi finanziari e personale
Dott. Antonio Galatà



COMUNE DI POLISTENA


CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n.
175/2016**

Dati relativi al 31/12/2022

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:



2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si suggerisce di riportare una tabella riepilogativa di tutte le **partecipazioni detenute direttamente** e tabelle riepilogative delle **partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite** (si vedano le tabelle riportate di seguito a titolo esemplificativo).

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Farmacia Polistenese S.r.l.	01561170802	51%	Mantenimento partecipazione	
Piana Ambiente SpA (In Liquidazione)	02389030798	3,34%	Liquidazione partecipazione	L'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese risale al 31.12.2011

Partecipazioni indirette detenute attraverso: (specificare la "tramite").

Ripetere la tabella per ciascuna "tramite".

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA DALLA TRAMITE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si invita a compilare la seguente scheda di dettaglio.

1 Farmacia Comunale Polistene S.r.l. – CF 01561170802

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	01561170802
Denominazione	Farmacia Comunale Polistene S.r.l.
Anno di costituzione della società	1998
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	
La società è un GAL ⁽²⁾	No

⁽¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “Stato della società”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “Società con azioni quotate in mercati regolamentati”, indicare il mercato in cui le azioni della

società sono quotate;

- con riferimento alla “Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Reggio Calabria
Comune	Polistena
CAP *	89024
Indirizzo *	Piazzale della Pace, 2
Telefono *	0966612708
FAX *	
Email *	info@farmaciacomunalepolistenese.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Farmacie (codice ATECO 477310)
Peso indicativo dell'attività %	100
Attività 2 *	

NOME DEL CAMPO	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	si
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	no
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	

NOME DEL CAMPO	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 10.000,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 4.614,00

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	123.010,00	125.690,00	60.160,00	65.851,00	19.540,00

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
- con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.696.944,00	1.372.313,00	1.250.370,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	24.868,00	15.778,00	18.086,00
di cui Contributi in conto esercizio	24.868,00	5.977,00	5.220,00

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			

II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
--	--	--	--

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	51%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "**Tipo di controllo**", se il controllo è indiretto indicare la "tramite" controllata/controllante; se il controllo sulla "tramite" è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Servizio farmaceutico - vendita medicinali
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Note*	Servizio pubblico di interesse generale teso a garantire il diritto alla salute e allo svolgimento di attività sociali

⁽⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c. 2, lett.c)".

⁽⁹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽¹⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

2

Piana Ambiente SpA (In Liquidazione) – CF 02389030798

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02389030798
Denominazione	Piana Ambiente SpA (In Liquidazione)
Anno di costituzione della società	2000
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	Sono in corso procedure concorsuali (fallimento, amministrazione straordinaria, ecc.)
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	

NOME DEL CAMPO	
La società è un GAL ⁽²⁾	No

⁽¹¹⁾ Compilare il campo “anno di inizio della procedura” solo se nel campo “stato della società” è stato selezionato un elemento diverso da “La società è attiva”

⁽¹²⁾ Le società emittenti azioni o strumenti finanziari in mercati regolamentati nell’applicativo sono individuate mediante elenchi ufficiali.

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento allo “**Stato della società**”, spiegare i motivi delle eventuali situazioni di inattività o sospensione, ovvero chiarire lo stato della procedura di liquidazione e relativa data di presumibile conclusione
- con riferimento alle “**Società con azioni quotate in mercati regolamentati**”, indicare il mercato in cui le azioni della società sono quotate;
- con riferimento alla “**Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati**”, descrivere gli strumenti e indicare il mercato in cui sono quotati.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	Reggio Calabria
Comune	
CAP *	
Indirizzo *	
Telefono *	
FAX *	
Email *	

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	
Attività 1	Raccolta r.s.u.
Peso indicativo dell'attività %	
Attività 2 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 3 *	
Peso indicativo dell'attività % *	
Attività 4 *	
Peso indicativo dell'attività % *	

*campo con compilazione facoltativa

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Società in house	
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	

NOME DEL CAMPO	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

⁽¹³⁾ Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

⁽¹⁴⁾ Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento a "Riferimento normativo società di diritto singolare", evidenziare le norme di diritto singolare che regolano la società e la loro vigenza anche a seguito della emanazione del TUSP.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Tipologia di attività svolta	
Numero medio di dipendenti	
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	

NOME DEL CAMPO	Anno 2022
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	
Numero dei componenti dell'organo di controllo	
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020	2019	2018
Approvazione bilancio	no	no	no	no	no
Risultato d'esercizio					

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al "Numero dei dipendenti", indicarne la numerosità per ciascuna tipologia di rapporto di lavoro, così come risultante dall'eventuale nota integrativa al bilancio d'esercizio; indicare il numero del personale distaccato dalla o presso la società partecipata;
- con riferimento al "Numero dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare eventuali variazioni rispetto alla data del 31/12/2017, ovvero a data successiva; azioni di adeguamento del numero degli amministratori con riguardo all'art. 11 del TUSP;
- con riferimento ai "Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione", indicare il compenso dei singoli amministratori e eventuali rimborsi spese, gettoni di presenza, ecc.
- con riferimento alla "Approvazione bilancio" e "Risultato d'esercizio", inserire considerazioni in merito all'andamento della gestione della società.

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
----------------	------	------	------

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

Attività di Holding

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività consistenti nell’assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sotto-sezione se la “*Tipologia di attività svolta*” dalla partecipata è: “*Attività bancarie e finanziarie*”.

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2022	2021	2020
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	3,34%
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

⁽¹⁵⁾ Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

⁽¹⁶⁾ Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

⁽¹⁷⁾ Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

Ulteriori informazioni relative ai campi della sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento al **“Tipo di controllo”**, se il controllo è indiretto indicare la **“tramite”** controllata/controllante; se il controllo sulla **“tramite”** è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, specificare le modalità di coordinamento tra i soci pubblici per l’esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	nessuna attività
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	messa in liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	Fino chiusura procedura fallimentare
Note*	L'ultimo bilancio approvato e depositato al registro delle imprese è quello al 31.12.2011.

⁽¹⁸⁾ Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

⁽¹⁹⁾ Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

⁽²⁰⁾ Campo obbligatorio se per "Esito della ricognizione" è stato selezionato "Razionalizzazione".

* Campo con compilazione facoltativa

Ulteriori informazioni relative ai campi della Sezione

Nel presente riquadro:

- con riferimento all' "**Attività svolta dalla partecipata**", indicare l'attività prevalente e se essa è svolta in favore dell'ente partecipante o della collettività di riferimento; in caso contrario, indicare altre entità beneficiarie di detta attività e le ragioni della originaria acquisizione e dell'eventuale mantenimento. Se la società gestisce partecipazioni, indicare eventuali servizi resi alle o ricevuti dalle partecipate, nonché attività operative svolte dalla holding;
- con riferimento allo "**Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società**", indicare le attività oggetto di duplicazione e le altre società partecipate in esse coinvolte;
- con riferimento all' "**Esito della ricognizione**", indicare la motivazione di un esito eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria;
- con riferimento alle "**Modalità (razionalizzazione)**", indicare le motivazioni di modalità eventualmente diverse da quelle della ricognizione straordinaria. Nel caso di liquidazione, indicare il termine previsto per la conclusione della relativa procedura;
- con riferimento al "**Termine previsto per la razionalizzazione**", indicare le motivazioni di un termine eventualmente diverso da quello della ricognizione straordinaria.

COMUNE DI POLISTENA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
Organo di Revisione Economico-finanziaria

Verbale n. 41 del 21.12.2023

Parere su proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100: Approvazione”.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di dicembre, alle ore 10.00, l'Organo di revisione economico-finanziaria si è riunito per completare l'esame ed esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100: Approvazione”;

Visto

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n.175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

Richiamato, in particolare

-l'art. 20, comma 1, del TUSP che dispone che “...le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.”

-l'art. 26, comma 11, del TUSP che stabilisce che “.... alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”;

-l'art.4, commi 1,2 e 3, del TUSP che individua le “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, stabilendo nello specifico lo svolgimento delle attività non ammesse (comma 1) e quelle ammesse (comma 2 e 3) per le partecipate;

- l'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP che impone “Oneri di motivazione analitica” nei casi di costituzione di società o acquisto di partecipazioni (eccetto il caso di partecipazione detenuta per previsione legislativa);

Rilevato che, quindi, l'Ente deve procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni allo scopo di individuare le eventuali partecipazioni detenute in società non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art.4, commi 1-2 e3 TUSP, ovvero, che non soddisfino i requisiti di cui all'art.5, commi 1 e 2 del TUSP (integr. e modd. dalla L. 118/2022), o che ricadono in una delle ipotesi indicate nell'art.20, comma 2 TUSP;

Considerato che, a presidio del processo di riordino delle partecipazioni, l'art.20, comma 7 del TUSP prevede rilevanti sanzioni (fino a €500.000- oltre all'eventuale danno accertato-) per gli Enti inadempienti i quali hanno l'obbligo di monitorare tutte le partecipazioni, anche se di modesta entità;

Esaminata

la proposta di deliberazione per il C.C. avente per oggetto “Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017, n.100: Approvazione” trasmessa in data 18.12.2023, con l'allegata *Relazione Tecnica* del Responsabile della Ripartizione Servizi Finanziari e Personale corredata

dall'allegato "1"- *"Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente e indirettamente ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/2016"*;

Premesso

- che secondo i *"principi di vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione"* emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cndcec) l'Organo di revisione è tenuto ad esprimere il parere sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 239 n. 3 del D.lgs. 267/2000 solo nell'ipotesi in cui il piano di razionalizzazione determini una riorganizzazione dei servizi erogati tramite le partecipate;
- che l'Ente ha ritenuto di richiedere il parere, seppure non obbligatorio, nell'ottica della collaborazione con il Consiglio Comunale per come previsto dall'art. 239, n.1, D.Lgs. 267/2000 e ribadito dalla Corte dei Conti;

Ciò premesso, l'Organo di revisione evidenzia l'importanza degli adempimenti connessi al processo di revisione delle partecipazioni, in quanto gli obiettivi e le attività connesse alla razionalizzazione delle partecipate possono influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, soprattutto nell'ipotesi di partecipate che presentino perdite reiterate;

Rilevato che l'attività di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dall'Ente a chiusura dell'esercizio 2022 rispetto ai programmi e agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione consente di evidenziare che:

- a) per la razionalizzazione straordinaria, approvata dal Comune con deliberazione C.C. n.43 del 30/09/2017, che ha avuto ad oggetto *"un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette"*, il Comune *"ha provveduto ad attivare le attività /procedure necessarie..."* per portarla a compimento. Nella proposta in esame, relativa alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2022, l'Ente ritiene non necessario *"prevedere un nuovo piano di razionalizzazione"*;
- b) è stato verificato, per ciascuna partecipata, il rispetto della normativa sul cd *"divieto di soccorso finanziario"* disposto dall'art.14, co.5, ultimo periodo, del TUSP che vieta il sovvenzionamento di società in perdita strutturale e impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera del D.lgs n. 267/2000

L'Organo di revisione ribadisce l'importanza, nella programmazione delle attività e dei rapporti con le partecipate, dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione, al fine anche di prevenire situazioni di criticità finanziarie e per evitare di ricadere nell'ambito della disciplina della crisi d'impresa e nelle previsioni dell'art. 14 del Tusp il quale, per i casi più gravi, dispone che le società a partecipazione pubblica sono soggette alla normativa sul fallimento e sul concordato preventivo, disponendo anche il divieto di ricapitalizzazione delle società pubbliche che presentino perdite reiterate. Al riguardo è importante prevedere un'apposita unità di controllo delle partecipazioni dell'Ente, ossia un'unità organizzativa preposta a mantenere un collegamento stabile tra l'Ente e gli organismi partecipati: ciò consente una verifica tempestiva ed efficace dell'andamento degli stessi sia rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Ente sia rispetto al controllo dei rischi;

Vista

la citata Relazione Tecnica sulle partecipazioni possedute dall'Ente al 31/12/2022 e il piano di razionalizzazione delle stesse come di seguito rappresentato:

SOCIETA' DI CAPITALI CONTROLLATE IN VIA DIRETTA	CODICE FISCALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE
Farmacia Comunale Polistinese Srl (P.iva 01561170802)	01561170802	51%	Mantenimento partecipazione- Servizio pubblico di interesse generale
Piana Ambiente S.p.A. in Liquidazione (in Fallimento) C.F. 02389030798	02389030798	3,34%	Liquidazione partecipazione/procedura concorsuale

La Relazione Tecnica evidenzia altresì che il piano di razionalizzazione non ha subito modifiche rispetto alle precedenti deliberazioni di C.C. di revisione delle partecipazioni ex art. 24 e 20 TUSP e che l'Ente prevede:

- a) di mantenere la quota di partecipazione pari al 51% nella società Farmacia Polistinese srl in quanto trattasi di "Servizio pubblico di interesse generale teso a garantire il diritto alla salute e allo svolgimento di attività sociale";
- b) liquidare la quota di partecipazione pari al 3,34% nella società Piana Ambiente SpA (In fallimento) in procedura concorsuale: su tale partecipazione in particolare si precisa che ancora "non è stata conclusa la procedura fallimentare";

Considerato

il parere di regolarità tecnica rilasciato in data 18.12.2023 dal Responsabile della Ripartizione Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.Lgs. 175/2016 possedute dal Comune di Polistena alla data del 31 dicembre 2022.

Invita, inoltre, l'Ente a:

- monitorare costantemente l'andamento dei costi dei beni e servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità gestionale di tali organismi;
- verificare periodicamente, attraverso l'apposita unità organizzativa, i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo, vigilando altresì sul rispetto della normativa civilistica e fiscale;
- vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

La seduta si è conclusa alle ore 12.45
Corigliano Rossano, li 21 dicembre 2023

Il Revisore Unico
(dott. Francesco Gallo)





COMUNE DI POLISTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERA N. 58 DEL 22-12-2023

Oggetto:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA** e si attesta la regolarità del provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Polistena li: 22-12-23

Il Responsabile della Ripartizione

Servizi Finanziari

Galata' Antonio

(firmato digitalmente)



COMUNE DI POLISTENA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PROPOSTA DI DELIBERA N. 58 DEL 22-12-2023

Oggetto:	RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100: APPROVAZIONE
-----------------	---

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. n. 267/00 si esprime parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**.

Polistena lì: 22-12-23

Il Responsabile della Ripartizione

Servizi Finanziari

Galata' Antonio